m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0006187.04-02-2026.h.16:28
MNIC819001 - A0C9808 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009529 - 02/11/2026 - VII.5 - E

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO TRIENNIO 2026- 2028

(art. 30, comma 4, lett. b4) CCNL Comparto Istruzione e Ricerca - settore scuola 2019-2021 - sottoscritto il 18 gennaio 2024)

Il giorno 3 febbraio 2026 presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, per procedere alla sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo Regionale siglato in data 16 dicembre 2025, valido per il triennio 2026-2028, relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale docente, educativo e ATA, a seguito del positivo esito del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile da parte del MEF-UCB_MI con atto protocollato in data 08.01.2026 al n. 119 e registrato in data 12.01.2026 al n. 11, ai sensi del decreto legislativo n.123 del 30/06/2011 dell'Art. 5, Comma 2, lettera e).

LE PARTI

VISTO l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che prevede che i pubblici dipendenti, ivi compreso il personale della scuola, abbiano titolo a beneficiare nel corso dell'anno solare di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali;

VISTA la Circolare Ministeriale 24 ottobre 1991, n. 319, che detta le istruzioni operative per la fruizione dei permessi;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante *"Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";*

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 *"Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, *"Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124";*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";*

VISTO l'articolo 146, comma 1, lettera g), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007;

VISTA la Circolare 12 del 7 ottobre 2011, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, avente per oggetto *"La formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni – permessi per diritto allo studio";*

VISTO l'orientamento ARAN AGF-032 del 20 giugno 2012, che subordina la concessione dei permessi agli iscritti a corsi on-line o blended solo qualora la parte on-line sia erogata esclusivamente in modalità sincrona *"in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative"* dietro debita certificazione;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 79983 del 14/12/2020 in materia di permessi studio per frequenza di corsi presso le Università telematiche;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";*

VISTO il Contratto Integrativo Regionale per il diritto allo studio per il triennio 2022-2025, definitivamente sottoscritto in data 10/01/2023;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023 recante *Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.*

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2024, n.88, recante *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*, come modificata dall'Ordinanza Ministeriale 10 giugno 2024, n. 114;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – settore scuola 2019-2021, sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024, in particolare l'art. 30, comma 4, lettera b4);

VISTA l'ipotesi di Contratto Integrativo Regionale relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2026-2028, sottoscritta in data 16 dicembre 2025;

VISTO il positivo esito del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile da parte del MEF-UCB_MI con atto protocollato in data 08.01.2026 al n. 119 e registrato in data 12.01.2026 al n. 11, ai sensi del decreto legislativo n.123 del 30/06/2011 dell'Art. 5, Comma 2, lettera e),

CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza

1. Può usufruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio di cui all'articolo 3 del d.P.R. 395/1988 (di seguito, "permessi'')
   a. il personale docente, educativo ed ATA in servizio a tempo indeterminato, (ivi compresi i docenti IRC);
   b. il personale docente ed educativo con contratti a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 Legge 3 maggio 1999, n. 124 (all'art.2, comma 5, lettere a) e b) dell'OM 88/2024);
   c. il personale ATA con contratti a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 4 lettere a) e b) e 11, Legge 3 maggio 1999, n. 124 nonché articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2000, n. 430.
2. Il presente contratto ha validità triennale per il periodo 2026-2028 e potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari; l'eventuale nuovo accordo sarà stipulato secondo la procedura prevista dal contratto integrativo regionale sulle relazioni sindacali.

CAPO II- RELAZIONI SINDACALI

Articolo 2

Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dall'articolo 3 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – settore scuola 2019-2021, sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024.

2. L'eventuale accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.
3. Di tale ulteriore accordo sarà data tempestiva informazione a tutte le istituzioni scolastiche.

Articolo 3

Informazione

1. L'Ufficio Scolastico Regionale (di seguito, USR), entro il mese di febbraio di ciascun anno, comunica alle OO.SS. Regionali firmatarie del presente contratto i dati complessivi, ripartiti territorialmente, relativi ai contingenti, alle richieste e alla fruizione dei permessi nell'anno in corso. Tali dati devono esplicitare il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA, senza distinzione per profilo professionale.
2. Entro il mese di settembre di ciascun anno le OO.SS. regionali saranno convocate ai fini del monitoraggio predisposto dalla Direzione Generale relativamente alla fruizione dei permessi.

CAPO III

PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI

Articolo 4

Norme generali

1. I permessi sono fruibili fino ad un massimo di 150 ore annue individuali per anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno di riferimento.
2. I beneficiari assunti con incarico a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale e i beneficiari assunti con incarico a tempo determinato hanno diritto ad un numero di ore di permesso proporzionale alla prestazione lavorativa, con arrotondamento all'unità oraria superiore; il criterio di proporzionalità va applicato anche nei confronti del personale con contratto a tempo determinato e orario di servizio inferiore a quello contrattualmente stabilito come obbligatorio, sempre con arrotondamento all'unita oraria superiore.
3. Il limite massimo di permessi individuali concedibili è stabilito nel 3% dell'organico complessivo a livello provinciale, adeguato alla situazione di fatto, per ogni anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore.
4. I corsi la cui frequenza può dar titolo a fruire dei permessi, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 395/1988, sono specificati all'articolo 7.
5. La fruizione dei permessi per il diritto allo studio è consentita anche per la partecipazione alle attività di tirocinio (diretto e/o indiretto), quando queste costituiscono parte integrante del percorso di studi e qualora il predetto tirocinio non possa essere svolto presso l'Istituzione scolastica sede di servizio.
   Le Istituzioni scolastiche avranno cura di individuare ed attuare ogni forma organizzativa volta ad agevolare la partecipazione alle attività formative di cui al successivo articolo 7, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 5

Determinazione del contingente, compensazioni e informazione al personale

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il contingente relativo al personale ATA e educativo è pari al 3% dell'organico provinciale complessivo. Il contingente relativo al personale docente è individuato distintamente per gradi di istruzione.
2. Il Dirigente di ogni Ufficio Scolastico Territoriale (di seguito UST) determina, con atto da pubblicare entro il 31 ottobre (o comunque in data immediatamente successiva alla chiusura definitiva dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto), il numero complessivo dei permessi concedibili, distinti per tipologia di personale ai sensi del comma 1, dandone tempestiva comunicazione a mezzo di apposita nota alle OO.SS. territoriali e regionali, alle Istituzioni scolastiche, alle Istituzioni accademiche e Afam e pubblicata sui siti web degli Uffici territoriali.

3. Qualora le richieste di fruizione dei permessi eccedano il contingente autorizzabile, all'interno della medesima provincia si procede a compensazioni, proporzionali alle quote iniziali, rispetto agli ambiti in cui si registrano richieste inferiori al contingente, dandone informativa alle OO.SS.
4. In subordine, sarà possibile procedere a ulteriori compensazioni a livello interprovinciale, operando secondo criteri proporzionali alle domande rimaste inevase nelle diverse province. A tal fine gli UU.SS.TT comunicano all'USR eventuali eccedenze di richieste o di posti rispetto ai contingenti assegnati**. La gestione di tale operazione, di diretta competenza dell'USR, sarà effettuata comunque entro il 20 dicembre di ciascun anno; l'USR curerà l'informazione alle OO.SS. regionali**.
5. Qualora a seguito delle procedure di cui al comma 3 e 4 rimangano ancora delle richieste inevase, a livello provinciale sarà possibile ricomporre i residui derivanti dal criterio di proporzionalità di cui all'articolo 4, comma 2, al fine di creare ulteriori possibilità di fruizione.
6. Qualora il personale già fruitore dei permessi ottenga la mobilità territoriale o professionale, l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria tra province della Lombardia oppure stipuli un contratto a tempo determinato in provincia diversa da quella dell'anno scolastico precedente, gli interessati, previa istanza all'UST di destinazione da presentarsi entro il 30 settembre, hanno diritto al completamento della quota dei permessi orari concessi e non fruiti, esclusivamente nel caso in cui il contingente dell'UST di destinazione abbia ancora a disposizione il relativo monte ore. La fruizione dei permessi per il diritto allo studio previa verifica delle relative disponibilità residue da parte dell'UST di destinazione dovrà comunque precedere le operazioni di cui all'articolo 12, comma 4. A tal fine gli uffici territoriali coinvolti garantiscono il necessario scambio di informazioni.
7. Il personale docente e ATA destinatario di provvedimento di assegnazione provvisoria interprovinciale tra le province della Lombardia, nonché il personale ATA di ruolo sul profilo professionale di assistente amministrativo in una delle province della Lombardia, destinatario di incarico annuale *e/o ad interim* sul profilo di Funzionario e dell'Elevata Qualificazione (ex DSGA) in altra provincia della Lombardia a seguito di interpello, inoltra l'istanza per la fruizione dei permessi annuali per il diritto allo studio, nel rispetto delle scadenze previste dal presente accordo, al Dirigente scolastico della sede di servizio e al competente UST che provvederà anche all'istruttoria e alla predisposizione e pubblicazione dei relativi provvedimenti, assicurando ogni necessario scambio di informazioni con l'UST ove ha sede la scuola di titolarità del personale interessato.
8. Nel caso in cui, all'esito delle operazioni, permangano comunque ulteriori disponibilità, esse sono rese disponibili per ulteriori esigenze del personale relativamente ai corsi di cui al successivo art. 7.

Articolo 6

Tempi e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per la fruizione dei permessi da parte del personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico, agli UU.SS.TT, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.
2. Il personale eventualmente assunto con contratto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) dopo il 15 novembre dovrà produrre domanda di norma entro il quinto giorno dalla nomina, e comunque entro il 10 dicembre. **Limitatamente all'anno solare 2026, i termini di presentazione delle istanze per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, da inoltrare entro la scadenza del 15 novembre 2025, sono prorogati al 28 dicembre 2025.**
3. Nella domanda, redatta in carta semplice, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 d.P.R. 395/1988, gli interessati devono dichiarare sotto la propria responsabilità i seguenti dati:
   a. nome e cognome, luogo e data di nascita;
   b. tipologia del corso di studio di iscrizione con indicazione della durata temporale (dal __ al __);
   c. grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
   d. l'anzianità di servizio di ruolo e di preruolo per il personale con incarico a tempo indeterminato; per il personale con incarico a tempo determinato, il numero di anni scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi preruolo, conformemente a quanto previsto dal vigente CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA;
   e. l'eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio;
   f. l'indicazione del ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 5.

Articolo 7

Compilazione delle graduatorie

1. Ogni Ufficio territorialmente competente compilerà più graduatorie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo il seguente ordine di priorità:

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

a. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno (TFA);

b. frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado (in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter, dell'art. 13 e dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59) previsti dal DPCM 4 agosto 2023; frequenza di corsi presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla CEI, finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Con riferimento alla frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado (in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter, dell'art. 13 e dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59) previsti dal DPCM 4 agosto 2023 - nel rispetto del numero massimo delle ore assegnabili per ciascuna tipologia di percorso secondo quanto previsto dal successivo articolo 8 – si precisa che:

I. è prioritariamente ammesso il personale docente, privo di abilitazione, destinatario di proposta di nomina a tempo determinato finalizzata all'immissione in ruolo previo conseguimento dell'abilitazione medesima entro il termine previsto dalla legge (31/08), in misura proporzionale alla prestazione lavorativa e al tipo di percorso abilitante (60/30/36 CFU) nel rispetto dei massimali previsti dal vigente accordo (cfr articolo 8). In questa ipotesi rientrano anche gli aspiranti ammessi alle procedure concorsuali PNRR3, in via transitoria e residuale, con riserva di conseguimento dell'abilitazione entro il 31/01/2026;

II. il personale docente a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) in misura proporzionale alla prestazione lavorativa e al tipo di percorso abilitante (60/30/36 CFU) nel rispetto dei massimali previsti dal vigente accordo (cfr articolo 8);

III. il personale docente a tempo indeterminato che intenda conseguire l'abilitazione su posto/classe di concorso diversa da quella nella quale presta servizio;

c. frequenza di corsi finalizzati al completamento del titolo di accesso all'insegnamento per la secondaria di I e II grado;
d. frequenza dei corsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511 erogati da Università, come specificato dalla nota MUR, n.11276 dell'11 giugno 2024;
e. frequenza dei corsi di differenziazione didattica secondo il Metodo Montessori di cui al decreto dipartimentale 2 febbraio 2021, n. 110;
f. frequenza di corsi riconosciuti dal MIM finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche in lingua inglese per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria secondo il QCER, nonché di corsi finalizzati all'utilizzo delle TIC nella didattica;
g. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, laurea magistrale, diploma accademico di I o II livello;
h. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari o post accademici (dottorati di ricerca, master di I e II livello, corsi di perfezionamento post lauream o post diploma accademico, etc.) rilasciati da Atenei o istituzioni AFAM riconosciute;
i. percorsi formativi di specializzazione sul sostegno rivolti a determinate categorie di docenti (percorsi INDIRE e/o Università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE ex articolo 6 DL 71/2024-DM 75/2025 e art. 7 D.L 71/2024-DM 77/2025);
j. frequenza dei corsi di cui all'art. 18 del D.M. 108/2022, riservati al personale docente assunto ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021.

PERSONALE ATA

a. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza, qualora non posseduti;

b. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, laurea magistrale, diploma accademico di I o II livello;

c. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale inerenti il profilo professionale di appartenenza, compresi corsi finalizzati al conseguimento di competenza linguistiche e/o informatiche, nonché quelli comunque riconosciuti dall'ordinamento pubblico;

d. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari o post accademici (dottorati di ricerca, master di I e II livello, corsi di perfezionamento post lauream o post diploma accademico, etc) rilasciati da Atenei o istituzioni AFAM riconosciute;

e. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno (TFA) e di abilitazione all'insegnamento. In questa ipotesi rientrano anche i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado (in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter, dell'art. 13 e dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59) previsti dal DPCM agosto 2023, a condizione che il personale ATA eventualmente interessato alla frequenza dei predetti corsi sia inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente (II fascia - GPS posti comuni scuola secondaria primo e secondo grado). In ogni caso l'eventuale ammissione al beneficio avverrà sempre in misura proporzionale alla prestazione lavorativa e al tipo di percorso abilitante (60/30/36 CFU) nel rispetto dei massimali previsti dal vigente accordo (cfr articolo 8).

2. All'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma 1, a parità di condizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) del d.P.R. 395/1988, sono prioritariamente ammessi i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.
3. All'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma 1 ed in subordine a quanto previsto al comma 2, i permessi sono rinnovabili con priorità assoluta rispetto ad altri richiedenti, per un numero di anni pari alla durata legale del corso.
4. All'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma 1, dopo aver soddisfatto le richieste del personale di cui al comma 3, saranno considerati con precedenza coloro che non abbiano mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.
5. In caso di parità delle predette condizioni, sarà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, con riferimento all'anzianità di servizio dichiarata[1]; in subordine, sarà presa in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.
6. Oltre al numero di anni pari alla durata legale del corso, i permessi sono rinnovabili, entro il limite massimo di un periodo analogo, solamente dopo aver soddisfatto tutte le richieste per qualsiasi tipologia di corso e per ogni profilo professionale a livello provinciale e interprovinciale.
7. Fermo restando il limite orario massimo attribuibile a ciascun interessato e nella eventualità in cui l'aspirante abbia interesse alla frequenza di un secondo corso, sarà possibile nella stessa domanda formulare la richiesta per la frequenza di entrambi i corsi; resta inteso che il secondo corso è preso in considerazione in subordine.
8. L'Ufficio Scolastico Territoriale competente pubblicherà all'albo e sul sito web le graduatorie definitive degli aventi titolo e i relativi provvedimenti di esclusione entro il 15 dicembre di ciascun anno; curerà inoltre l'informativa alle OO.SS. territoriali.
   Limitatamente all'anno solare 2026, le suddette pubblicazioni sono prorogate al termine del 16 gennaio 2026.

[1] Per la valutazione dell'anzianità di servizio di ruolo e di preruolo si applicano le indicazioni del vigente CCNI sulla mobilità professionale docente, educativo ed ATA; per quanto attiene ai docenti IRC con contratto a tempo indeterminato, verranno considerati come anni di ruolo le intere annualità di insegnamento con orari di cattedra. E' esclusa la valutazione dell'anno scolastico in corso.

Articolo 8

Numero massimo di ore di permesso assegnabili per ciascuna tipologia di percorso

1. Per le tipologie di corso identificate dai punti da **"a"** a **"j"** della sezione "Personale docente ed educativo" e per tutte le tipologie di corso per il profilo "Personale ATA" di cui all'art. 7 comma 1, i permessi sono concessi al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato:
   - in misura proporzionale all'orario di servizio;
   - all'eventuale regime di part-time verticale;
   - alla durata del contratto in essere alla data della ricezione della domanda da parte dell'UST competente;
   - nel rispetto dei seguenti massimali:

   a) 150 ore: per le ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) Personale docente ed educativo;

   b) 100 ore: rinnovo dei permessi per il numero di anni pari alla durata legale del corso, consentendo l'estensione ad un ulteriore anno fuori corso; prosecuzione corsi per conseguimento titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza; frequenza percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione per l'insegnamento su posto comune ex DPCM 4 agosto 2023 per l'acquisizione 60 CFU/CFA; frequenza di corsi presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla CEI, finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b.III) – sezione "Personale docente ed educativo" (personale docente a tempo indeterminato che intenda conseguire l'abilitazione per l'acquisizione dei 60 CFU su posto/classe di concorso diversa da quella nella quale presta servizio);

   c) n. 50 ore: frequenza percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione per l'insegnamento su posto comune per l'acquisizione dei 36/30 CFU/CFA e/o di ulteriori crediti formativi integrativi per l'acquisizione del titolo di studio necessario per l'insegnamento su posti/classi di concorso diverse da quella nella quale si presta servizio; ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b.III) – sezione "Personale docente ed educativo" (personale docente a tempo indeterminato che intenda conseguire l'abilitazione per l'acquisizione dei 30/36 CFU su posto/classe di concorso diversa da quella nella quale presta servizio);

   d) n. 50 ore: Corsi CLIL di cui al Decreto dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511 erogati da Università, come specificato dalla nota MUR, n.11276 dell'11 giugno 2024;

   e) n. 50 ore: frequenza di corsi on line anche presso università telematiche da attestare con certificazione da parte dell'università; il numero su indicato di ore costituisce il tetto massimo. L'effettivo numero di ore da autorizzare, per la frequenza e la preparazione all'esame di singoli corsi degli Atenei, dovrà essere calcolato in proporzione al numero dei crediti assegnati alla singola materia. Il provvedimento di concessione delle ore, determinate come sopra stabilito, sarà effettuato dagli Uffici di Ambito territoriale per la provincia di rispettiva competenza e pubblicato sui rispettivi siti web istituzionali;

   f) n. 50 ore: percorsi di formazione INDIRE- Università autonome e/o convenzionate INDIRE 36/40/48 CFU (specializzazione sul sostegno ex articolo 6 DL 71/2024-D.I. 75/2025 e art. 7 D.L 71/2024-D.I. 77/2025);

   g) n. 40 ore: corsi riservati al personale docente assunto ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021, di cui al punto **"j"** dell'art. 7 comma 1.

2. Il numero indicato di ore assegnabili costituisce il tetto massimo per ciascuna delle fattispecie declinate dal presente Accordo. L'effettivo numero di ore da autorizzare, per la frequenza e la preparazione all'esame di singoli corsi degli Atenei dovrà essere calcolato in proporzione al numero dei crediti assegnati alla singola materia. Il provvedimento di concessione delle ore, determinate come sopra stabilito, sarà effettuato dagli Uffici di Ambito territoriale per la provincia di rispettiva competenza e pubblicato sui rispettivi siti web istituzionali.

Articolo 9

Reclami e ricorsi

1. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi eventuali reclami per errori materiali.
2. Entro i termini di legge sono altresì ammessi ricorsi al giudice ordinario.

Articolo 10

Modalità di concessione e di fruizione

1. Viste le graduatorie pubblicate dagli Uffici territorialmente competenti, i provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica sede di servizio entro il 31 dicembre di ogni anno. **Limitatamente all'anno solare 2026, i suddetti provvedimenti dovranno essere emanati entro il termine del 23 gennaio 2026.**
2. Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento formale di concessione del permesso da parte del dirigente scolastico comunica a quest'ultimo il piano annuale di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva motivata comunicazione per variazioni del medesimo.
3. Il personale beneficiario dei permessi ha diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze, a un orario di servizio che agevoli la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre, esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
4. Atteso che il personale compreso negli elenchi pubblicati dai singoli UU.SS.TT. ha diritto ad usufruire dei permessi concessi, sarà cura del dirigente scolastico verificare la necessità di sostituzione del personale assente, docente, educativo e ATA, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali.
5. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata come segue:
   a. permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
   b. permessi giornalieri utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
   c. cumulo dei permessi di cui ai punti a) e b).

Articolo 11

Certificazione

1. **La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento degli esami va presentata al dirigente scolastico della scuola sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di fruizione del permesso stesso**; la presentazione della certificazione è comunque obbligatoria prima di un eventuale cambio di sede di servizio.
2. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
3. In conformità a quanto previsto dall'orientamento ARAN AGF-032 del 20 giugno 2012 in premessa richiamato, ai fini della fruizione e certificazione dei permessi per il diritto allo studio la frequenza di ***corsi erogati in modalità on-line è ammissibile solo ed esclusivamente per le attività che si svolgono in modalità on-line sincrona in orari coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative***, ***dietro debita certificazione***. In tal caso, la fruizione dei permessi per il diritto allo studio è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti nonché all'attestazione della partecipazione del dipendente, che dovrà certificare l'avvenuta frequenza e collegamento con l'Ateneo/Ente in orario coincidente con l'attività lavorativa.

Articolo 12

Norme transitorie e finali

1. **I permessi per il diritto allo studio potranno essere fruiti solo per la partecipazione alle lezioni e alle attività di tirocinio frequentate in presenza**, **ovvero nei casi in cui i corsi siano erogati esclusivamente in modalità on-line sincrona in orari coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative, dietro certificazione del soggetto erogatore come precisato nell'articolo 11.**
2. Nell'ambito delle ore individuali concesse, deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
3. Il personale con contratto a tempo determinato potrà chiedere l'inclusione del giorno dell'esame nei permessi per il diritto allo studio. Il personale di ruolo potrà ricorrere invece a quanto previsto dall'art.15 co.1 CCNL 2007 (gg. 8 complessivi per anno scolastico).

4. **Il personale con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria nel periodo dal 1° settembre al 20 gennaio dell'anno scolastico di riferimento può produrre domanda di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio, con la modalità prevista dall'articolo 6**; la quantificazione del monte orario spettante terrà conto dei servizi prestati dall'inizio dell'anno scolastico e del periodo definito dal contratto eventualmente in essere all'atto della presentazione della domanda.
5. Gli uffici territorialmente competenti formuleranno, entro il 31 gennaio e ai sensi dell'articolo 7, le graduatorie relative alle domande di cui al comma precedente, calcolando il monte ore spettante sulla base dei mesi di servizio quantificati come previsto dal comma precedente.
6. Il personale con contratto a tempo determinato che sia stato destinatario di provvedimento formale di concessione dei permessi per l'anno solare di riferimento ha titolo a fruire dei permessi, all'avvio dell'anno scolastico successivo e comunque entro il termine dell'anno solare, proporzionalmente alla durata del contratto in essere al 30 settembre, previa verifica del monte ore residuo.
7. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire di tutte le tipologie di permesso previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
8. Al personale interessato ai corsi di cui al punto **"j"** dell'articolo 7 comma 1, è fatto obbligo di perfezionare la richiesta di fruizione dei permessi esibendo ricevuta di avvenuta iscrizione al corso entro 5 giorni dalla data di immatricolazione e prima della fruizione del primo permesso.

Milano, lì 3 febbraio 2026

Per la Delegazione di parte pubblica

Il DIRETTORE GENERALE
Luciana Volta *firmato*

IL DIRIGENTE Ufficio VII
Adamo Castelnuovo

I FUNZIONARI

Rosa Ferraro *firmato*

Dalila dell'Italia *firmato*

Per la Delegazione Sindacale

F.L.C. – C.G.I.L. Lombardia

Massimiliano De Conca *firmato*

Laura Valenti *firmato*

CISL Scuola Lombardia

per Luisa Treccani, Alfonso Bonito *firmato*

SNALS- CONFSAL

Salvatore Di Mundo *firmato*

Giovanni Pisani *firmato*

ANIEF Lombardia

Alessio Fidone *firmato*

Livio Fidone *firmato*

FED. GILDA-UNAMS Lombardia

Stefano Di Pea *firmato*

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Con riferimento all'articolo 4, comma 5 del presente Accordo le parti convengono che, laddove la tempistica per lo svolgimento dell'attività di tirocinio prevista dagli Atenei rapportata all'orario effettivo di servizio del personale interessato (docente e/o ATA) sia tale da non consentire né lo svolgimento delle attività di tirocinio in altra istituzione scolastica né l'individuazione di forme organizzative funzionali al completamento del predetto percorso entro i termini previsti - in via subordinata e del tutto eccezionale - sia consentita la fruizione delle ore di diritto allo studio anche nella medesima istituzione scolastica di servizio.

Milano, lì 3 febbraio 2026

Per la Delegazione di parte pubblica

Il DIRETTORE GENERALE
Luciana Volta *firmato*

IL DIRIGENTE Ufficio VII
Adamo Castelnuovo

I FUNZIONARI

Rosa Ferraro *firmato*

Dalila dell'Italia *firmato*

Per la Delegazione Sindacale

F.L.C. – C.G.I.L. Lombardia

Massimiliano De Conca *firmato*

Laura Valenti *firmato*

CISL Scuola Lombardia

per Luisa Treccani, Alfonso Bonito *firmato*

SNALS- CONFSAL

Salvatore Di Mundo *firmato*

Giovanni Pisani *firmato*

ANIEF Lombardia

Alessio Fidone *firmato*

Livio Fidone *firmato*

FED. GILDA-UNAMS Lombardia

Stefano Di Pea *firmato*